



COPIA

N. 73 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio per le trasferte del personale dipendente - Approvazione.

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio, con inizio alle ore 17,30 nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo

Previo invito, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	Natalicchio	Antonio	Sindaco	Sì	
2	Tempesta	Pasquale	Vice Sindaco	Sì	
3	Brancato	Andrea	Assessore	Sì	
4	Stufano	Cosmo Damiano	Assessore		Sì
5	Giangregorio	Nicola	Assessore		Sì

Presiede il prof. NATALICCHIO Antonio nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

- l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978;
- l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali, il quale recita: Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;

VISTO l'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il quale dispone che:

«(omissis) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi»;

CONSTATATO che la disposizione in commento, nel perseguire l'obiettivo del contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165/2001 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l'utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un'indennità raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali;

CONSIDERATO che in tale materia, con deliberazioni della Corte dei Conti sezioni riunite n. 8/CONTR/11 e 21/CONTR/11, sono stati stabiliti i seguenti principi:

- 1) a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.
- 2) risulta impossibile per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della *ratio* del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010.
- 3) al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la *ratio* stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, *car sharing*, noleggio auto, etc.), si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

RITENUTO opportuno, nell'interesse dell'ente, dover disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente

tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

Di approvare il Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio per missioni e trasferite del personale dipendente, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che lo stesso trova applicazione per le trasferite autorizzate con decorrenza dal 31 maggio 2010;

Di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti soggetti:

- Segretario/Direttore generale;
- Dirigente del settore economico finanziario;
- Ufficio gestione risorse umane;
- Ufficio contabilità del personale;
- OO.SS.;
- RR.SS.UU.;
- dipendenti comunali;

Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI GIOVINAZZO PROVINCIA DI BARI

Regolamento comunale per l'uso del mezzo proprio per le trasferte del personale dipendente

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

ARTICOLO 1

1. A decorrere dal 31/5/2010, data di entrata in vigore dell'art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 non si applicano gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, ossia l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali
2. Pertanto, a partire da tale data, nel Comune di Giovinazzo è consentito da parte dei dipendenti e dei dirigenti l'utilizzo del mezzo proprio, per missioni e trasferte autorizzate, alle condizioni ed al ricorrere dei presupposti indicati negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

1. Qualora il dipendente per ragioni di servizio debba recarsi fuori dalla sede comunale per missioni e trasferte, deve essere previamente autorizzato dal dirigente del Settore competente oppure, se trattasi di dirigenti, dal Segretario Comunale.
2. In tal caso il dipendente dovrà essere prioritariamente autorizzato all'uso del mezzo nell'ordine che segue:
 - a) all'uso del mezzo di trasporto di proprietà comunale, se disponibile;
 - b) in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto di proprietà comunale, all'uso del mezzo di trasporto pubblico.

ARTICOLO 3

1. I dipendenti comunali, preventivamente autorizzati ai sensi del comma 1 del precedente articolo 2, possono fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) quando non risultino disponibili mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento della trasferta;
 - b) quando, l'uso del mezzo proprio determini un più efficace espletamento dell'attività, evitando, altresì, il ricorso al noleggio auto, in quanto a causa della natura della prestazioni da porre in essere, l'uso del mezzo pubblico non risulti con le stesse compatibile per una delle seguenti ragioni:
 - gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
 - il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o manchi del tutto;
 - in caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi.
2. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà dell'Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio.

ARTICOLO 4

1. Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate:
 - a) **in caso di uso del mezzo pubblico:**
 - rimborso del biglietto;
 - rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché dettagliatamente ed adeguatamente motivata e documentata.
 - b) **in caso di uso del mezzo di proprietà comunale:**
 - pagamento dell'eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per carburanti, lubrificanti;
 - pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e documentati;
 - c) **in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio:**
 - un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.
2. Le presenti norme sono applicabili alla disciplina delle trasferte effettuate dal Segretario comunale, previa autorizzazione del Sindaco.

3. Le presenti norme non trovano applicazione, invece, con riferimento agli spostamenti del medesimo Segretario comunale tra i Comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di segreteria convenzionata. Pertanto, le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportano l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

ARTICOLO 5

1. L'autorizzazione alla trasferta in generale ed all'uso del mezzo proprio in particolare deve essere effettuata a cura del dirigente competente per settore di cui il dipendente fa parte. La medesima autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario comunale ed in sua mancanza dal Sindaco o da chi lo sostituisce, qualora sia richiesta da un dirigente.
2. Il soggetto che rilascia l'autorizzazione di cui al comma precedente, dovrà specificare la motivazione di tale scelta.

ARTICOLO 6

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme regolamentari si fa rinvio alle vigenti discipline contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali e/o legislative le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate.
2. Dalla data di approvazione del presente regolamento e con efficacia dalla data del **31 maggio 2010** sono disapplicate tutte le disposizioni interne in contrasto con il presente regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.
Il Sindaco
F.to: A. NATALICCHIO
Il Segretario Generale
F.to: V. PALMIERI


Prot. n. 668

Li - 9 MAG. 2012

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addì 9 MAG. 2012

Il Messo Notificatore



Il Segretario Generale
F.to: V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

Il Dirigente Settore
F.to:

Il Dirigente 2° Settore
F.to: A.D. DECANDIA


Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione (vedi dentro).

Il Dirigente Settore

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li _____

Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addì, _____

Il Segretario Generale
